

Imprenditore & Successo

L'assicurazione R.C. Impresa edile

Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;
- b) Condizioni di Assicurazione;

**deve essere consegnato al contraente
prima della sottoscrizione del contratto.**

**Prima della sottoscrizione
leggere attentamente la Nota Informativa.**

UNIQA Assicurazioni SpA

a) Nota Informativa,
comprensiva del
glossario
(pag. 1 - 7)

Nota Informativa

A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione	1
B. Informazioni sul contratto	1
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami	4
Glossario	6

b) Condizioni di
Assicurazione
(pag. 1 - 14)

Condizioni di Assicurazione

Art. 1 - Attività esercitata	1
Art. 2 - Regolazione del premio	1
Art. 3 - Riferimenti giuridici.....	2
Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	2
Art. 5 - Altre assicurazioni	2
Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	2
Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione	2
Art. 8 - Aggravamento di rischio	2
Art. 9 - Diminuzione del rischio	2
Art. 10 - Recesso in caso di sinistro	3
Art. 11 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione.....	3
Art. 12 - Oneri fiscali.....	3
Art. 13 - Foro competente.....	3
Art. 14 - Rinvio alle norme di legge	3
Art. 15 - Variazione della persona del Contraente	3
Art. 16 - Procedimento arbitrale facoltativo	3

Condizioni che regolano la gestione e la liquidazione dei sinistri

Art. 17 - Obblighi in caso di sinistro	4
Art. 18 - Gestione delle vertenze / Spese di resistenza	4
Art. 19 - Pluralità di assicurati	4
Art. 20 - Inizio e termine della garanzia	5
Art. 21 - Limiti territoriali	5

Condizioni specifiche di assicurazione

Art. 22 - Oggetto dell'assicurazione	5
Art. 23 - Esclusioni	5
Art. 24 - Operatività delle garanzie e delimitazioni.....	7
Art. 25 - Persone escluse dal novero dei terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.	8
Art. 26 - Franchigia per danni a cose	8

Condizioni particolari

C.P. 01 - Postuma per installatori e/o manutentori di impianti in edifici.....	9
C.P. 02 - Postuma	9
C.P. 03 - Progettazione dei lavori	10
C.P. 04 - Raddoppio sottolimiti	11
C.P. 05 - Elevazione della franchigia/minimo scoperto per danni a cose....	11
C.P. 06 - Abrogazione della franchigia.....	11
C.P. 07 - Esclusione della garanzia R.C.O.....	11
C.P. 08 - Estensione alle Malattie professionali.....	11
C.P. 09 - Non tacito rinnovo	12

Allegato A.....	13
-----------------	----

Allegato B.....	14
-----------------	----

a) Nota Informativa

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Nella presente Nota Informativa e nelle Condizioni di Assicurazione, le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenze" sono evidenziate in **grassetto corsivo** e sono da leggere con particolare attenzione.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: www.uniqagroup.it.

UNIQA Assicurazioni SpA comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.

È inoltre prevista per il Contraente o gli aventi diritto la facoltà di richiedere alla Società, secondo le modalità rese note sul sito internet www.uniqagroup.it, le credenziali di accesso alla propria area riservata, indicando le proprie generalità comprensive di un indirizzo e-mail valido al quale la Società potrà trasmettere le opportune comunicazioni.

A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

1. Informazioni generali

UNIQA Assicurazioni SpA è un'impresa con Sede Legale in Italia, appartenente al Gruppo UNIQA Italia, autorizzazione D. M. 5716 del 18/08/1966, iscritta all'albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00033. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UNIQA Insurance Group AG.

- Codice Fiscale/Registro Imprese di Milano n. 01416080156 - R.E.A. n. 688496.
- Sede Legale: Via Carnia 26 - 20132 Milano.
- Recapito Telefonico: 02.2685831 - Sito Internet: <http://www.uniqagroup.it>, e-mail: posta@uniqagroup.it.
- Numero verde dedicato agli assicurati: 800 25 27 47.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'Impresa, sulla base dell'ultimo bilancio approvato riferito al 31/12/2014, dispone di un patrimonio netto pari a 239,52 milioni di Euro di cui 7,76 milioni di Euro relativi a capitale sociale e 228,48 milioni di Euro relativi a riserve di patrimonio netto. L'indice di solvibilità al 31/12/2014, rappresentato come rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine richiesto dalla normativa vigente, è risultato pari al 1.127,53%.

B. Informazioni sul contratto

Il presente contratto prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza. Ulteriori particolari sono descritti nell'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Le Parti possono rinunciare al rinnovo comunicando la disdetta al contratto, con lettera raccomandata A.R., con un preavviso di almeno 60 giorni.

In questo caso il contratto cessa dalle ore 24.00 del giorno di scadenza e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901, secondo comma del Codice Civile.

Anche in caso di contratto poliennale è facoltà del Contraente "consumatore" disdire il contratto ad ogni scadenza annuale con preavviso di almeno 60 giorni.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

L'assicurazione vale per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato, per danni cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose, **in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività identificata in polizza**. Ulteriori particolari sono descritti nell'art. 22 delle Condizioni di Assicurazione.

L'assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile dell'Assicurato per morte e lesioni subiti dai prestatori di lavoro a seguito di infortunio verificatosi mentre svolgono la loro attività per conto dell'Assicurato stesso.

AVVERTENZA

Su alcune delle garanzie è prevista una franchigia, espressa in Euro in valore assoluto od in percentuale (scoperto), che viene dedotta dall'ammontare dell'importo da risarcire, e/o un sottolimito di massimale che ne limita l'importo massimo da risarcire.

Le franchigie, gli scoperti ed i limiti di risarcimento, quando presenti, sono indicati nell'Allegato A delle Condizioni di Assicurazione.

Esempio di liquidazione di un danno relativo ad una garanzia che viene prestata con scoperto, franchigia e limite di risarcimento:

Danno risarcibile secondo le Condizioni di Assicurazione: Euro 100.000,00;

Limite di risarcimento: Euro 50.000,00;

Scoperto previsto: 10% dell'importo del danno;

Minimo non risarcibile (franchigia): Euro 2.500,00

Calcolo dell'importo da risarcire al terzo danneggiato o all'Assicurato:

1) Scoperto a carico dell'Assicurato: 10% di Euro 100.000,00 = Euro 10.000,00 (che assorbe la franchigia in quanto inferiore);

2) Danno - scoperto = Euro 100.000,00 - Euro 10.000 = Euro 90.000,00;

3) Limite di risarcimento: Euro 50.000,00;

4) Importo risarcibile: Euro 50.000,00.

AVVERTENZA

Ai fini della Responsabilità Civile verso Terzi, non sono considerati terzi:

a) il Contraente, il coniuge, i conviventi di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché, se convivente, qualsiasi altro parente o affine;

b) quando il Contraente non sia una persona fisica:

- il rappresentante legale, l'amministratore, il socio a responsabilità illimitata qualora subiscano danni a cose;

- le persone che si trovino con il rappresentante legale, l'amministratore, il socio a responsabilità illimitata nei rapporti di cui alla lettera a).

Ulteriori particolari sono descritti nell'art. 25 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Le Condizioni di Assicurazione riportano dettagliatamente le attività assicurabili e la relativa classe di rischio con la quale la Società calcola il premio di polizza.

L'assicurazione vale per i danni che avvengano in tutto il mondo. Ulteriori particolari sono descritti nell'art. 21 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Se il premio è convenuto in tutto od in parte in base ad elementi di rischio variabili, in caso di mancato pagamento del premio di regolazione, in caso di sinistro, la Società risponderà

del danno in proporzione al rapporto fra l'importo dichiarato in polizza e quello risultante alla scadenza annuale che precede il sinistro. Ulteriori particolari sono descritti nell'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Il contratto prevede la presenza di esclusioni che sono disciplinate dall'art. 23 delle Condizioni di Assicurazione.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Per ulteriori dettagli si rinvia alle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

L'esercizio di attività diversa da quella dichiarata in polizza può essere motivo di inoperatività delle garanzie. Ulteriori particolari sono descritti nell'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Ogni aggravamento o diminuzione del rischio deve essere comunicato dal Contraente/Assicurato alla Società.

Ulteriori particolari sono descritti nell'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.

In caso di aggravamento la Società potrà richiedere l'adeguamento del premio o la risoluzione del contratto.

In caso di diminuzione la Società dovrà ridurre il premio dalla prima rata successiva alla comunicazione.

6. Premio

Salvo il caso di contratto di durata inferiore ad un anno (polizza temporanea), il premio di polizza ha cadenza annuale. Tuttavia è possibile concordare il frazionamento semestrale del premio applicando interessi di frazionamento **del 3% sul premio annuo**.

Per il pagamento del premio sono previsti i seguenti metodi di pagamento:

- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
- assegni bancari e circolari;
- bonifici bancari;
- bollettini postali;
- bancomat (solo presso gli intermediari dotati di POS).

AVVERTENZA

Il tasso di tariffa applicato in polizza (che concorre al calcolo del premio annuo) può essere ridotto in forma percentuale nel caso in cui si manifestino le seguenti condizioni:

- *venga richiamata in polizza la Condizione Particolare 07. Ulteriori particolari sono descritti nelle Condizioni di Assicurazione;*
- *il Contraente/Assicurato dichiara, all'atto della sottoscrizione del contratto, un fatturato lordo annuo superiore ad Euro 1.500.000,00;*
- *venga richiamata in polizza la Condizione Particolare 05. Ulteriori particolari sono descritti nelle Condizioni di Assicurazione.*

7. Rivalse

AVVERTENZA

Le azioni di rivalsa possono essere esercitate dalla Società nei termini previsti dalla legge:

l'assicuratore che ha pagato l'indennità subentra nei diritti dell'Assicurato per agire nei confronti dei terzi responsabili del danno per il recupero di quanto pagato.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA

Le Parti possono esercitare entrambi la facoltà di recesso con preavviso di 60 giorni dalla scadenza annuale. Ulteriori particolari sono descritti nell'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.

Dopo ogni sinistro la Società può esercitare la facoltà di recesso con preavviso di 45 giorni dalla data di effetto del recesso stesso. Ulteriori particolari sono descritti nell'art. 10 delle Condizioni di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale

Il premio è gravato da oneri fiscali nella misura attuale del 22,25%, i quali sono a carico del Contraente. Ulteriori particolari sono descritti nell'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri - liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA

In caso di sinistro l'Assicurato/Contraente deve farne denuncia all'Intermediario che ha intermediato la polizza o alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità. Il mancato adempimento a questi obblighi può comportare la perdita parziale o totale al diritto all'indennizzo nei termini previsti dalla legge. Ulteriori particolari sono descritti nell'art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Ai sensi di legge l'assicuratore ha la facoltà, previa comunicazione all'Assicurato, di pagare direttamente il terzo danneggiato. È obbligato al pagamento diretto all'Assicurato qualora quest'ultimo lo richieda espressamente.

Le attività di stima del danno rimangono a carico della Società se svolte dal perito da essa incaricato.

Le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società, entro i limiti previsti dal contratto. Ulteriori particolari sono descritti nell'art. 18 delle Condizioni di Assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami nei confronti della Società, riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a:

Ufficio Reclami

UNIQA Assicurazioni S.p.A. - Via Carnia, 26 - 20132 Milano

Fax: 02/28189677 - e-mail: reclami@uniqagroup.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax n. 06.421.33.353/745, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito internet della Compagnia www.uniqagroup.it oppure su quello di IVASS www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET.

Per le controversie in materia di contratti assicurativi ciascuno, tramite il proprio difensore, può accedere alla mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n. 28. Per tali controversie l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità delle domande giudiziali, fatte salve le eccezioni previste dallo stesso D.Lgs.

Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo.

La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo abilitato nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, che indichi l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

Per le controversie aventi ad oggetto una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, si applica la disciplina di cui all'art. 3 D.L. 12/09/2014 n. 132, la cosiddetta negoziazione assistita, esperibile solo con l'assistenza di un difensore. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità delle domande giudiziali, fatte salve le eccezioni previste dallo stesso D.L.

Sia la mediazione sia la negoziazione assistita (salvo per quest'ultima che si tratti di obbligazione contrattuale e di contratto di assicurazione tra professionista e consumatore) sono obbligatorie laddove si voglia poi instaurare la relativa azione giudiziaria.

14. Arbitrato

Per la risoluzione di eventuali controversie è previsto l'arbitrato. Ulteriori particolari sono descritti all'art. 16 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Glossario

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Ambito di esecuzione lavori:	il cantiere; l'area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso; i locali nei quali si eseguono i lavori al momento del sinistro.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Comunicazioni:	quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, telefax e messaggi di posta elettronica.
Contraente:	il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi ad essi derivanti.
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danni alla persona, danni corporali:	morte o lesioni personali.
Danni materiali:	la distruzione totale o parziale o il deterioramento di cose.
Danno patrimoniale puro:	il danno che non è danno alla persona, né danno a cosa, né conseguenza di danno a persona o cosa.
Fatturato:	l'ammontare complessivo dei prodotti venduti e/o dei corrispettivi delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti parte del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 20/12/1972, n. 633, al netto di I.V.A. e/o di eventuali imposte di fabbricazione.
Franchigia:	<i>la parte di danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza, espressa in importo, che rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare dell'indennizzo/risarcimento.</i>
Indennizzo/ Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale:	l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali. Quando è previsto un limite di indennizzo/risarcimento questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per capitale, interessi e spese, per quella specifica situazione.
Massimale aggregato annuo:	l'obbligazione massima della Società per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati nel medesimo periodo di assicurazione.
Parti:	il Contraente e la Società.
Polizza:	il documento che prova l'Assicurazione.

Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prestatori di lavoro:	il lavoratore con contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 del Codice Civile e tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Scoperto:	<i>la parte di danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza, espressa in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare dell'indennizzo/risarcimento.</i>
Società:	UNIQA Assicurazioni SpA.
Subappaltatore/ Ditta Subappaltatrice:	la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato in qualità di appaltatore ha commissionato/affidato l'esecuzione di lavori e/o servizi nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia, compresi i prestatori di un contratto d'opera.

UNIQA Assicurazioni SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

I Rappresentanti Legali

Michele Meneghetti

Gottfried Nagler




b) Condizioni di Assicurazione

Art. 1 - Attività esercitata

Premesso che il Contraente/Assicurato opera nel settore edile e delle costruzioni, la polizza presente è finalizzata alla copertura della Responsabilità Civile verso Terzi e dipendenti per le Aziende che svolgono - per conto proprio e/o per conto di terzi - l'attività identificata in polizza in base ad un codice di attività tra quelli elencati nell'Allegato B di polizza.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità solidale del Contraente nella sua qualità di committente di attività rientranti in una classe di rischio superiore rispetto a quella dichiarata in polizza.

I processi e le tecniche di lavorazione, la forza motrice, l'esistenza di infiammabili, di merci speciali, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari e complementari sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare o che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare. L'assicurazione è perciò operativa per i completi cicli di lavorazione, nulla escluso, comprese le seguenti attività complementari:

- l'attività di sgombero neve o ghiaccio ed operazioni similari, svolta nell'ambito della sede del Contraente o dei cantieri in cui opera;
- la mancata o insufficiente rimozione di neve o ghiaccio o servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica aziendale o di superficie utilizzata o di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi;
- le attività ed i servizi complementari e sussidiari all'attività principale; *qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s'intende prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori e servizi;*
- l'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, esclusa l'organizzazione in proprio di gite aziendali;
- l'organizzazione e l'espletamento, a scopo dimostrativo, di visite guidate nell'ambito delle sedi e dei cantieri.

Art. 2 - Regolazione del premio

1. *Il premio è convenuto sulla base del fatturato dichiarato dal Contraente al momento della stipulazione della polizza;*
2. *il premio indicato in polizza è considerato come premio minimo comunque acquisito;*
3. *entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare alla Società il fatturato;*
4. *le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro i 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente del documento contrattuale denominato "Appendice di regolazione";*
5. *la mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società e, in caso di sinistro, la Società risponderà del danno in proporzione al rapporto fra l'importo dichiarato in polizza e quello risultante alla scadenza annuale che precede il sinistro, ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile e, in ogni caso, nei limiti dei massimali e sottolimiti ridotti in eguale proporzione, ai sensi dell'art. 1869 del Codice Civile.*
6. *la Società rinuncia all'applicazione della regola proporzionale solo nel caso in cui il fatturato consuntivo risulti non superiore del 15% rispetto a quello originariamente dichiarato.*

Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire le documentazioni ed i chiarimenti necessari quali, ad esempio, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.

Art. 3 - Riferimenti giuridici

Qualora nel testo di polizza sia indicato un determinato D.P.R. o D.Lgs. o Legge o "riferimento normativo in genere", le garanzie di polizza si intendono operanti anche in caso di successiva inclusione, modificazione, sostituzione, integrazione o variazione o richiamo in genere.

Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo/risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza non porteranno decadenza del diritto all'indennizzo/risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

Art. 5 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo/risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo/risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. *Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Si prende atto che la Società può concedere il frazionamento del premio annuo in due rate semestrali, precisando che il premio annuo è comunque indivisibile; in caso di mancato pagamento delle rate di premio, trascorsi 30 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio in arretrato. I premi devono essere pagati all'Intermediario o alla Società.*

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono avvenire ed essere provate per iscritto.

Art. 8 - Aggravamento di rischio

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo/risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 9 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 10 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 11 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 12 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi/risarcimenti, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 13 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, *ovvero quello del luogo ove ha sede l'Intermediario cui è assegnata la polizza o la Direzione della Società.*

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.

Art. 15 - Variazione della persona del Contraente

Il Contraente stipula la polizza per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare la polizza fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione la polizza continua con l'erede o con gli eredi ai quali siano state assegnate le attività e le cose assicurate.

In caso di fusione dell'azienda del Contraente con una o più aziende, la polizza continua con l'azienda incorporante o con la nuova azienda costituita. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la polizza continua con l'azienda nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione e ragione sociale. Nei casi di scioglimento dell'azienda del Contraente o di sua messa in liquidazione, la polizza continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni suindicate devono essere comunicate alla Società dal Contraente, dai suoi eredi o aventi causa entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi. La Società, nei 30 giorni successivi, ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.

Art. 16 - Procedimento arbitrale facoltativo

Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise - previo accordo scritto tra le Parti stesse - a mezzo di arbitrato rituale o irrituale.

Ciascuna delle Parti nominerà il proprio arbitro e gli arbitri nominati, d'accordo tra loro, nomineranno il terzo. In difetto di accordo la nomina del terzo arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova il domicilio del Contraente.

Salvo diversa pattuizione, l'arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina alla residenza/sede legale del Contraente.

Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione.

Condizioni che regolano la gestione e la liquidazione dei sinistri

Art. 17 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro deve essere dato avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza, oppure alla Società entro 10 giorni da quando se ne è avuta conoscenza o ne ha avuto la possibilità (art. 1913 del Codice Civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo/risarcimento, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia deve contenere le modalità del sinistro, le eventuali conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e di eventuali testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro ed eventuale altra documentazione in possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

Alla denuncia dovrà far seguito tutta la documentazione inerente eventuali atti giudiziari. Agli effetti della "Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro" (R.C.O.) l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma di legge per gli infortuni sul lavoro. Tale denuncia deve essere fatta entro 10 giorni da quando il Contraente e/o l'Assicurato ha ricevuto l'avviso dell'inchiesta. Inoltre, se viene iniziato il procedimento penale, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne immediato avviso alla Società non appena ne abbia ricevuto notizia. Parimenti deve dare notizia di ogni domanda od azione proposta dall'infortunato, dai suoi aventi diritto, dall'I.N.P.S. o dall'I.N.A.I.L., trasmettendo tempestivamente documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

Art. 18 - Gestione delle vertenze / Spese di resistenza

La Società assume, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda. L'Assicurato deve trasmettere alla Società od all'Intermediario l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico-giuridiche. Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, la Società si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, la Società continuerà la gestione della vertenza in sede giudiziale penale, fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

Art. 19 - Pluralità di assicurati

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati (o del Contraente e di Assicurati) il massimale ed i sottolimiti previsti in polizza rappresentano il limite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società.

Tuttavia, il massimali ed i sottolimiti verranno utilizzati in via prioritaria a copertura del Contraente ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli Assicurati diversi dal Contraente.

Art. 20 - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di indennizzo/risarcimento relative a sinistri verificatisi durante il periodo di validità della presente polizza, presentate all'Assicurato/Contraente in qualunque momento.

Art. 21 - Limiti territoriali

L'assicurazione R.C.T. è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, *esclusi U.S.A., Canada, Messico e Australia. Limitatamente al caso di partecipazione a stages e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia si intende valida anche in U.S.A., Canada, Messico e Australia.*

L'assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

Condizioni specifiche di assicurazione

Art. 22 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, *per danni cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose*, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività identificata in polizza in base ad un codice di attività tra quelli elencati nell'Allegato B di polizza, compresi i servizi strettamente connessi ed accessori.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare al Contraente/Assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

L'assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato per morte e lesioni subiti dai prestatori di lavoro a seguito di infortunio verificatosi mentre svolgono la loro attività per conto del Contraente (R.C.O.). La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento, per sinistro e per periodo assicurativo, di cui all'Allegato A.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente/Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da errore o inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

L'assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei soci e familiari coadiuvanti dell'Azienda assicurata, regolarmente iscritti all'I.N.A.I.L. L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite da I.N.P.S. e I.N.A.I.L.

La garanzia comprende la responsabilità personale dei prestatori di lavoro per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, comprese le incombenze derivanti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 23 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende, salvo quanto eventualmente derogato successivamente, i danni:

- 1) da furto, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 24, lett. q);*
- 2) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore, soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e/o integrazioni;*

- 3) *cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso;*
- 4) *cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione, compresi i danni punitivi (particolari sanzioni comminate al produttore, con finalità deterrente) nonché le spese e gli oneri sostenuti per accertare le cause del danno e per il ritiro e/o la sostituzione di qualsiasi prodotto dal mercato e l'importo pari al controvalore;*
- 5) *conseguenti a contaminazione/inquinamento graduale (cioè non provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rotture accidentali di impianti, macchinari, vasche, silos e relative condutture) dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;*
- 6) *verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;*
- 7) *derivanti direttamente o indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;*
- 8) *verificatisi in connessione diretta o indiretta con campi elettromagnetici;*
- 9) *di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;*
- 10) *da rapporto di lavoro subordinato (EPL - Employment Practice Liability), quali: licenziamento ingiustificato o illecito, illeciti relativi a mancate assunzioni o promozioni, discriminazione relativa a età, sesso, razza, religione ecc., molestie sessuali e razziali, violazione delle norme sulla protezione dei dati, ritorsioni, diffamazione e calunnia;*
- 11) *ai fabbricati di terzi cagionati da vibrazioni del terreno a seguito di utilizzo di battipali, rulli compressori, macchine vibranti e simili;*
- 12) *alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti interessate dall'esecuzione degli stessi;*
- 13) *da proprietà ed uso di:*
 1. *natanti a vela di lunghezza superiore a metri SEI e di unità naviganti a motore;*
 2. *aeromobili;*
- 14) *patrimoniali puri;*
- 15) *subiti da lavoratori irregolari;*
- 16) *derivanti da errori nelle attività di progettazione;*
- 17) *derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;*
- 18) *guerra, invasioni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;*
- 19) *derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco o infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a destinazione per svista;*
- 20) *verificatisi in connessione diretta o indiretta con energia nucleare e materiale radioattivo o armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche;*
- 21) *derivanti da malattie professionali.*

Art. 24 - Operatività delle garanzie e delimitazioni

L'assicurazione si intende operante nell'ambito di quanto indicato all'art. 22, per tutti i danni non espressamente esclusi dall'art. 23 e limitatamente alla responsabilità imputabile alle persone assicurate con la presente polizza.

Con riferimento a quanto sopra indicato si evidenziano le principali garanzie automaticamente comprese, salvo le eventuali delimitazioni indicate nel testo:

- a) danni cagionati a terzi:
 - dai titolari e dai dipendenti di aziende - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività dell'Assicurato;
 - dai borsisti, apprendisti, tirocinanti e stagisti;
- b) danni subiti:
 - dai titolari e dai dipendenti di aziende - non controllate, collegate o consorziate con l'Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all'attività dell'Assicurato;
 - dai Subappaltatori, e loro dipendenti, in occasione di lavoro, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali;
 - dai professionisti e consulenti (anche occasionali) di cui l'Assicurato si avvale in ordine alla attività esercitata;
 - dai dipendenti di Enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine ai lavori eseguiti dall'Assicurato;
 - dai borsisti, apprendisti, tirocinanti e stagisti;
- c) danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, ***purché non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al Pubblico Registro Automobilistico***, ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno;
- d) danni causati dai veicoli a motore, macchinari ed impianti qualora gli stessi siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, ***sempreché si tratti di persone idonee alla conduzione del mezzo e di età non inferiore ai 16 anni (escluso i casi previsti dal D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 artt. 122 e 123)***;
- e) danni da circolazione, anche su area pubblica, con mezzi o veicoli a motore non targati. ***Sono comunque esclusi i danni provocati alla sede stradale***. La Società rinuncia all'elenco in polizza dei mezzi o veicoli a motore interessati da tale garanzia, facendo riferimento per la loro identificazione ad idonea documentazione depositata presso il Contraente. ***Il Contraente si obbliga ad esibire detta documentazione alle persone incaricate dalla Società dietro semplice richiesta della stessa***.
- f) danni derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi. ***Restano esclusi i danni alle colture nonché quelli a fabbricati, a cose in essi contenute e manufatti in genere, situati entro un raggio di 100 metri dal fornello di mina. La garanzia non è valida se l'Assicurato detiene esplosivo non in conformità alle norme di legge vigenti***;
- g) danni derivanti dalla partecipazione dell'Assicurato ad associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) e/o società Consortili e/o Consorzi. Nel caso in cui per tali associazioni o società sia operante un'altra copertura assicurativa, la presente garanzia ***opererà a secondo rischio a favore del Contraente per la parte di responsabilità diretta e personale dell'Assicurato, con esclusione di qualsiasi responsabilità solidale con le predette associazioni e/o società e/o consorzi***;
- h) in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato non derivante dalla partecipazione ad associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) e/o società Consortili e/o Consorzi, la garanzia è operante non solo per quella diretta e personale dell'Assicurato, ma anche per quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale con persone non assicurate con la presente assicurazione;
- i) i danni cagionati a terzi da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

- j) i danni, **limitatamente ai lavori presso terzi:**
 - alle cose altrui trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possano essere rimosse agevolmente;
 - alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
 - da acqua piovana e da agenti atmosferici, **verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramenti delle opere provvisorie adottate;**
- k) i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia all'Assicurato, comprese quelle movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate dall'Assicurato stesso.
Sono comunque esclusi i danni:
 - **alle cose che sono oggetto di lavorazione;**
 - **alle cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumento di lavoro;**
 - **da incendio, furto e smarrimento;**
- l) danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. **Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso;**
- m) danni, **limitatamente ai lavori di scavo**, verificatisi dopo il reinterro degli scavi medesimi **fino a 120 giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente**, compresi i danni da improvviso cedimento e/o assestamento del terreno, **sempreché tali danni si verificano durante il periodo di efficacia del contratto;**
- n) danni a condutture ed impianti sotterranei e tombinature (**sempreché non siano dovuti a cedimento o franamento del terreno**) e quelli ad essi conseguenti, inclusi i danni da interruzione o sospensione di attività;
- o) danni a cose, compresi i fabbricati, cagionati da cedimento o franamento del terreno, compresi quelli direttamente conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione, diaframmi, paratie ed altre tecniche sostitutive; qualora il cedimento o franamento del terreno cagioni danni a condutture ed impianti sotterranei si intendono compresi, oltre a questi, anche i danni ad essi conseguenti;
- p) danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, esclusi quelli conseguenti a danni a condutture ed impianti sotterranei, disciplinati dalle precedenti lettere n) e o);**
- q) danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi utilizzati dall'Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere;
- r) danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite **a seguito di rottura accidentale di impianti, macchinari, vasche, silos e relative condutture.**

Queste estensioni di garanzia sono prestate con la franchigia per sinistro e/o lo scoperto e l'eventuale sottolimita indicati nell'Allegato A.

Art. 25 - Persone escluse dal novero dei terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) **il Contraente, il coniuge, i conviventi di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché, se convivente, qualsiasi altro parente o affine;**
- b) **quando il Contraente non sia una persona fisica:**
 - **il rappresentante legale, l'amministratore, il socio a responsabilità illimitata qualora subiscano danni a cose;**
 - **le persone che si trovino con il rappresentante legale, l'amministratore, il socio a responsabilità illimitata nei rapporti di cui alla lettera a).**

Art. 26 - Franchigia per danni a cose

Per tutti i danni a cose, le garanzie prestate con la presente polizza, sono operanti previa applicazione di una franchigia assoluta - per ogni sinistro - pari a quanto indicato nel frontespizio di polizza, salvo diverse limitazioni previste nei singoli articoli e/o clausole; detta franchigia diventa minimo di scoperto ove previsto.

Condizioni particolari (operanti solo se richiamate in polizza)

C.P. 01 - Postuma per installatori e/o manutentori di impianti in edifici (Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37)

A parziale deroga dell'art. 23, punto 3, la garanzia vale anche per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore anche di impianti non installati dall'Assicurato, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi *dopo l'ultimazione dei lavori*.

Qualora i suddetti lavori siano affidati ad aziende subappaltatrici è compresa la sola responsabilità che possa derivare all'Assicurato nella sua qualità di committente. L'assicurazione è prestata per le attività di cui al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 e purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dalla norma citata.

Si intendono comunque esclusi i lavori riguardanti ascensori, montacarichi, scale mobili e simili.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) *agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o oggetto di manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;*
- b) *da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;*
- c) *da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;*
- d) *da mancato o ritardato intervento manutentivo.*

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 20, l'assicurazione è prestata per i sinistri verificatisi durante il periodo di validità del contratto *a condizione che i lavori siano stati effettuati durante lo stesso periodo e purché tali danni siano denunciati alla Società non oltre un anno dalla cessazione del contratto stesso.*

Questa garanzia è prestata con la franchigia per sinistro, lo scoperto ed il sottolimito indicati nell'Allegato A.

C.P. 02 - Postuma

A parziale deroga dell'art. 23, punto 3, la garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi dopo il compimento delle opere o dei lavori di installazione in genere, manutenzione, riparazione e posa in opera *(con esclusione delle attività previste dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37), esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione delle opere o dei lavori stessi.*

La garanzia opera a condizione che:

- *tali opere o lavori siano iniziati ed ultimati durante il periodo di durata del contratto e comunque iniziati successivamente alla data di effetto della presente estensione;*
- *a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 20, il sinistro si sia verificato nei 180 giorni (6 mesi) successivi alla data di compimento delle opere o dei lavori e sia stato denunciato alla Società non oltre la data di scadenza della polizza;*
- *il compimento delle opere o dei lavori risulti documentato da regolare fattura, e prende effetto dalla data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:*
 - *sottoscrizione del verbale di ultimazione dell'opera o dei lavori o rilascio del certificato di collaudo provvisorio;*
 - *consegna anche provvisoria delle opere o dei lavori al committente;*
 - *utilizzo/uso delle opere secondo destinazione.*

Per le opere od i lavori che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, qualora al compimento di ogni singola parte la stessa sia data in consegna o venga usata secondo destinazione, la garanzia opera solo per tale parte, *mentre non opera relativamente alle restanti parti non ancora ultimate.*

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) *alle opere, agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate, oggetto di manutenzione o posa in opera, e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione, riparazione, rimozione e rifacimento degli stessi;*

- b) *da vizio o difetto originario dei prodotti utilizzati per il compimento delle opere o dei lavori, da chiunque fabbricati, e da mancata osservanza delle norme di impiego impartite dal produttore;*
- c) *da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le opere o i lavori svolti sono destinati;*
- d) *da mancato od intempestivo intervento manutentivo;*
- e) *da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, nonché a mancato godimento di beni.*

Sono escluse le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese, siano state preventivamente autorizzate dalla Società.

Questa garanzia è prestata con la franchigia per sinistro, lo scoperto ed il sottolimito indicati nell'Allegato A.

C.P. 03 - Progettazione dei lavori

A parziale deroga dell'art. 23, punto 16, la garanzia comprende i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, conseguenti ad errori nelle attività di progettazione dei lavori/opere descritti in polizza, *eseguiti esclusivamente dall'Assicurato e nei termini di seguito riportati.*

La garanzia vale a condizione che l'attività di progettazione sia svolta da prestatori di lavoro, dipendenti dell'Assicurato, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento di tale attività ed opera per la personale e diretta responsabilità degli stessi con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che possa derivare, in via solidale, dal rapporto con altri progettisti/professionisti non dipendenti dell'Assicurato.

È altresì compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per fatto dei predetti dipendenti.

La garanzia vale per i lavori/opere la cui progettazione sia iniziata successivamente alla data di effetto della presente estensione e, comunque, per i lavori/opere ultimati durante il periodo di durata del contratto, *a condizione che il danno si sia verificato durante la loro esecuzione.*

L'assicurazione non vale:

- a) *per i danni ai lavori/opere oggetto di progettazione;*
- b) *per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso e alle necessità cui sono destinate; sono tuttavia compresi i danni che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;*
- c) *per i danni conseguenti a volontario mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità;*
- d) *per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;*
- e) *per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato a norma della Legge quadro n. 109 dell'11 febbraio 1994 e successive modifiche o integrazioni;*
- f) *per i danni derivanti da difetti e/o errori del software utilizzato per la progettazione e la elaborazione di dati;*
- g) *per la progettazione di lavori/opere all'interno di perimetri aeroportuali;*
- h) *per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;*
- i) *per le attività di progettazione svolte dai subappaltatori.*

Sono altresì escluse le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società.

La garanzia cessa relativamente a ciascun lavoro/opera al verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze:

- *sottoscrizione del verbale di ultimazione dell'opera o dei lavori o rilascio del certificato di collaudo provvisorio;*
- *consegna anche provvisoria delle opere o dei lavori al committente;*
- *utilizzo/uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.*

Sono compresi i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, nell'ambito esclusivo dei limiti indicati nell'Allegato A, e non si intende operante quanto previsto all'art. 24 lett. p). Restano in ogni caso esclusi i danni da mancato godimento dei beni. Questa garanzia è prestata con la franchigia per sinistro, lo scoperto ed i sottolimiti indicati nell'Allegato A.

C.P. 04 - Raddoppio sottolimiti

Relativamente alle seguenti garanzie:

- art. 24 lett. j) - Lavori presso terzi;
- art. 24 lett. k) - Danni alle cose in consegna e custodia;
- art. 24 lett. m) - Scavi e reinterri;
- art. 24 lett. n) - Danni a condutture ed impianti sotterranei;
- art. 24 lett. o) - Danni da cedimento o franamento del terreno;
- art. 24 lett. p) - Danni da interruzione o sospensione di attività;

si intendono raddoppiati i sottolimiti ivi previsti, *fermi comunque i massimali indicati in polizza. L'operatività della presente Condizione Particolare rettifica inoltre - relativamente alle garanzie di cui sopra - la percentuale di scoperto nella misura del 15% ed i relativi minimi in Euro 2.500,00.*

C.P. 05 - Elevazione della franchigia/minimo scoperto per danni a cose

Tutte le garanzie di polizza, limitatamente ai danni a cose, sono prestate con una franchigia pari a Euro 2.500,00 per sinistro. In caso di coesistenza di più franchigie sarà operante la maggiore, ferma la validità di eventuali percentuali di scoperto.

C.P. 06 - Abrogazione della franchigia

La franchigia per i danni a cose si intende pari a zero. Rimangono operanti tutte le franchigie di cui all'Allegato A.

C.P. 07 - Esclusione della garanzia R.C.O.

La garanzia R.C.O. deve intendersi abrogata e quindi non operante.

C.P. 08 - Estensione alle malattie professionali

A parziale deroga dell'art. 23, punto 21, l'assicurazione verso prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, *con esclusione della silicosi, del contagio da virus HIV e di quelle malattie connesse alla lavorazione o comunque alla presenza nei luoghi di lavoro di asbesto o prodotti contenenti asbesto. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante l'efficacia dell'assicurazione. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:*

- a) *per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;*
- b) *per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.*

La garanzia non vale:

- 1) *per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;*
- 2) *per le malattie professionali conseguenti:*
 - a) *alla intenzionale mancata osservazione delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali del Contraente;*
 - b) *alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente;*

3) *per le malattie professionali che si manifestino o che siano denunciate dopo 1 anno dalla data di cessazione del contratto di assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso il presente contratto sostituisca un precedente contratto senza soluzione di continuità, stipulato con la stessa Società, che prevedeva la garanzia malattie professionali, la garanzia sarà valida per le malattie professionali che insorgano e si manifestino dopo la data di effetto del presente contratto, purché conseguenti a fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia della polizza sostituita. In tal caso il massimale indicato nella polizza sostituita rappresenta la massima esposizione della Società:*

a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;

b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

Resta inteso che i reciproci rapporti fra le Parti saranno regolati esclusivamente dalla presente polizza, con espressa rinuncia di ogni diritto derivante dalla polizza sostituita.

Ferme, in quanto compatibili, le "Condizioni" che regolano la denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Requisiti per l'operatività della garanzia: la presente garanzia si intende operante a condizione che l'apposito questionario sottoscritto dal Contraente sia stato visionato e approvato dalla Società.

Questa garanzia è prestata con la franchigia per sinistro ed il sottolimito indicati nell'Allegato A.

C.P. 09 - Non tacito rinnovo

A parziale deroga dell'art. 11, il contratto non prevede il tacito rinnovo e pertanto cessa alla sua scadenza contrattuale senza alcun obbligo di disdetta.

Allegato A

Sottolimiti, franchigie, scoperti

I sottolimiti si intendono per sinistro e anno assicurativo.

Le franchigie e gli scoperti eventualmente indicati si riferiscono solo a danni a cose, ad eccezione della garanzia R.C.O. e Malattie Professionali.

Garanzia	Franchigia minima Euro				Scoperto	Sottolimiti Euro
	A	B	C	D		
Classe di rischio						
R.C.O. (art. 22)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		il massimale indicato in polizza
Danni da incendio (art. 24 i)	500,00	500,00	1.000,00	2.500,00		250.000,00
Danni presso terzi (art. 24 j)	500,00	500,00	1.000,00	2.500,00	10%	250.000,00
Danni a cose di terzi (art. 24 k)	500,00	500,00	1.000,00	2.500,00	10%	250.000,00
Danni a mezzi (art. 24 l)	500,00	500,00	1.000,00	2.500,00	10%	250.000,00
Danni da scavo (art. 24 m)	500,00	500,00	1.000,00	2.500,00	10%	250.000,00
Danni a condutture e impianti sotterranei (art. 24 n)	500,00	500,00	1.000,00	2.500,00	10%	250.000,00
Danni da cedimento o franamento (art. 24 o)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	10%	250.000,00
Danni da interruzione di attività (art. 24 p)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	10%	250.000,00
Danni da furto (art. 24 q)	500,00	500,00	1.000,00	2.500,00	10%	250.000,00
Danni da inquinamento (art. 24 r)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	10%	250.000,00
Danni da circolazione nell'ambito dei cantieri (art. 24 e)	500,00	500,00	1.000,00	2.500,00		250.000,00
Condizione Particolare 01 Postuma installatori	500,00	500,00	1.000,00	2.500,00	10%	250.000,00
Condizione Particolare 02 Postuma	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	10%	100.000,00
Condizione Particolare 03 Progettazione lavori	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	10%	300.000,00 con il limite di 100.000,00 per sinistro
Condizione Particolare 04 Raddoppio sottolimiti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15%	500.000,00
Condizione Particolare 08 Malattie professionali	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		il massimale R.C.O.

Allegato B

Elenco attività

Il Contraente/Assicurato opera nel settore edile e delle costruzioni, la polizza è finalizzata alla copertura della Responsabilità Civile verso Terzi e dipendenti per le Aziende che svolgono - per conto proprio e/o per conto di terzi - le seguenti attività classificate in ordine crescente di rischio.

La classe di rischio è collegata alla descrizione dell'attività e determina il tasso da applicare al preventivo fatturato per determinare il premio di polizza, soggetto a regolazione annua.

Classe di rischio	Descrizione attività	Codice attività
A	- Costruzione e manutenzione di fabbricati ad uso civile, commerciale, artigianale ed industriale. - Opere di fondazione e strutture portanti, nonché armature, preparazione e disarmo di cantieri, compresi servizi complementari e sussidiari. - Ristrutturazione e sopraelevazione di manufatti e stabili anche occupati.	5.10.00
	Lavori di cui al codice attività che precede, nonché: - Lavori di scavo, sterro e demolizione, anche con uso di esplosivi.	5.14.00
	Lavori di cui al codice attività che precede, nonché: - Impiantistica elettrica e idraulica, anche in centri urbani.	5.18.13
	Lavori di cui al codice attività che precede, nonché: - Costruzione di centrali elettriche, linee di distribuzione di energia e/o comunicazione.	5.18.12
B	Lavori di cui alla classe di rischio A, nonché: - Costruzione e manutenzione di strade, anche aperte al traffico, con gallerie, ponti e viadotti eseguiti con qualsiasi tecnica e materiale, anche in aree aeroportuali. - Lavori di manutenzione e di ampliamento stradale.	5.20.11
	Lavori di cui al codice attività che precede, nonché: - Lavori forestali e di verde pubblico, anche in centri abitati.	4.20.10
	Lavori di cui al codice attività che precede, nonché: - Attività di sgombero neve e ghiaccio, spargimento di sale e/o altri sistemi antighiaccio.	2.05.16
C	Lavori di cui alla classe di rischio B, nonché: - Lavori ferroviari anche in galleria, costruzione e manutenzione di linee ferroviarie e tranviarie anche elettrificate.	5.21.12
	Lavori di cui al codice attività che precede, nonché: - Lavori fluviali, spondali, di disalveo di torrenti, fiumi e laghi, lavori su e per opere e manufatti marittimi e portuali in genere, lagunari compreso rive, moli, darsene, banchine, scogliere e frangiflutti, compreso l'uso di natanti in genere.	5.19.00
	Lavori di cui al codice attività che precede, nonché: - Costruzione e manutenzione di acquedotti, fognature e pozzi artesiani.	5.20.12
	Lavori di cui al codice attività che precede, nonché: - Lavori di impianti idroelettrici, dighe, conche e bacini in genere, condotte forzate.	5.17.00
D	Lavori di cui alla classe di rischio C, nonché: - Lavori di consolidamento, palificazioni, diaframmi perimetrali, sottomurazioni, micropali con tutte le tipologie di fondazioni speciali e con qualsiasi tecnologia applicata anche sostitutiva.	5.23.00

UNIQA Assicurazioni SpA

Sede Legale: Via Carnia 26 - 20132 Milano - Capitale Sociale Euro 7.761.604,92 i.v. - C.F. / P.I. / Registro Imprese Milano n. 01416080156 - R.E.A. n. 688496
Autorizzazione D.M. 5716 del 18/08/1966 (G.U. 217 del 01/09/1966) - Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00033 - Gruppo "UNIQA ITALIA" (Albo gruppi n. 007)
www.uniqagroup.it - e-mail: posta@uniqagroup.it - PEC: uniquaassicurazioni@pec.uniqagroup.it
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UNIQA Insurance Group AG